



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 169 CSAT 07 del 15 novembre 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 15 novembre 2022

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La cara

Procedimento 15/A

Presidente **Avv. Ludovico La Grutta**

Componente **Avv. Accursio Gallo – relatore**

Componente **Avv. Sandro Geraci**

Componente segretario **Dott. Roberto Rotolo**

RECLAMO

A.S.D. SIRACUSA CALCIO (SR) Avverso la squalifica per tre gare effettive del calciatore Ababei Marian Sebastian;
gara di Coppa Italia di Eccellenza A.S.D. Siracusa Calcio e Nuova Igea Virtus del 26.10.2022;
C.U. n. 143 del 28.10.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, trasmesso anche alla controparte e successivo invio dei motivi nei termini, anch'essi trasmessi alla controparte, l'A.S.D. Siracusa Calcio, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST avente ad oggetto la squalifica per tre gare effettive del calciatore Ababei Marian Sebastian "per atto di violenza nei confronti di un avversario", avendo lo stesso (come è riportato nel referto arbitrale) dopo l'esecuzione di un calcio d'angolo, all'interno della propria area di rigore, colpito un avversario con una manata sul volto.

La reclamante chiede in via principale la riduzione della sanzione da tre a una giornata, ex art. 9 co. 1° C.G.S., e in via subordinata a due giornate di squalifica, ex art. 39 co 1° C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il *thema decidendum* posto dalla reclamante è la riconducibilità dell'azione posta in essere dal calciatore del Siracusa Calcio, sig. Ababei Marian Sebastian, nell'alveo di un normale scontro di gioco o, piuttosto, nella condotta gravemente antisportiva, anziché nella condotta violenta come inquadrata dal GST sulla scorta del referto arbitrale.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, del C.G.S. "fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", si rileva che al 45 + 3' del 2° tempo è stato espulso il giocatore Ababei Marian Sebastian del Siracusa Calcio per "*comportamento violento*" in quanto "*dopo l'esecuzione di un calcio d'angolo, il sig. Ababei M.S. all'interno della propria area di rigore, colpiva un avversario con una manata al volto*".

Null'altro è dato leggere nel referto, nemmeno in ordine alle eventuali conseguenze derivanti da tale gesto in danno del calciatore della Nuova Igea Virtus, da ciò potendo dedurre che il giocatore colpito abbia regolarmente proseguito la gara, non essendo stata segnalata la necessità di intervento degli operatori sanitari.

In assenza di ulteriori elementi, e tenuto conto che l'episodio è avvenuto nell'area di rigore del Siracusa Calcio dopo l'esecuzione di un calcio d'angolo, nonché del fatto che il Ababei M.S. abbia colpito con la mano, senza procurare conseguenze fisiche al calciatore della squadra avversaria, il quale ha continuato a disputare la gara senza necessità di intervento medico, la condotta dell'Ababei ben può essere inquadrata nell'ambito della fattispecie prevista e punita dall'art. 39, co. 1°, C.G.S. ("condotta gravemente antisportiva") e conseguentemente la squalifica va ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica comminata al calciatore della A.S.D. Siracusa Calcio, sig. Ababei M.S., a due giornate effettive di gara.

Per l'effetto senza addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore
Avv. Accursio Gallo

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 15 novembre 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA